

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART.6
COMMI 2, 3, 6 DEL D.LGS. N.165/2001, COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	P	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	P

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecci

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto l'art.39 della L. 27/12/1997 n.449 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time", "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482".

Visto l'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzioni previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".

Visto l'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75: "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli

equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Viste le Linee di indirizzo per la predisposizione di personale da parte delle amministrazioni pubbliche pubblicate in Gazzetta Ufficiale l'08.05.2018;

Visto il DPR 25 luglio 1997, n. 404 'Regolamento recante le modalità' per la determinazione delle piante organiche degli Ordini, dei Collegi professionali e dell'ente autonomo "La Triennale" di Milano. (GU Serie Generale n.276 del 26-11-1997) di cui si riporta l'articolato:

Art. 1. "In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 5, della Legge del 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 22, comma 18, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, gli Ordini e i Collegi professionali con un numero di iscritti non superiore a 8.000 unità non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.

2. Omissis...

3. Gli Enti di cui ai commi 1 e 2 procedono, in ogni caso, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale. Agli stessi non si applica la disposizione dell'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. Le delibere dei consigli direttivi concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione dei rispettivi consigli e federazioni nazionali. Questi ultimi trasmettono le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. Le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi;

Vista la nota del 13 settembre 2013, prot. 41675 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilevato che con l'approvazione del Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101 (art.2, comma 2) gli Ordini e Collegi vengono esclusi dalla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'art.2 D.L. n.95/2012;

Vista la Legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";

Visto l'art. 6 DL 80/2021, convertito in L. 113/2021 che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2023-2025 che esclude gli Ordini dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al Dlgs 165/2001 art. 1 c2 tenute a redigere il PIAO, se tenute solo alla redazione di questa pianificazione, principio confermato in un parere Anac (prot. 2022-0088372) indirizzato ad un Ordine territoriale;

Visto il CCNL Funzioni Centrali 2019/2021;

- Considerato che l'attuale dotazione organica dell'ente, variata con deliberazione G/123 del 14/11/2020, prevede la presenza di sette lavoratori dipendenti nella dotazione organica, di cui quattro lavoratori inquadrati all'area ex C del previgente CCNL con orario di lavoro full time per 36 ore settimanali e 3 lavoratori inquadrati all'area ex B del previgente CCNL, con orario di lavoro full time per 36 ore settimanali;

- Ritenuto di dover confermare la attuale dotazione organica dell'Ente secondo le previsioni del nuovo CCNL 2019/2021 come segue: 0 Area operatori; 3 Area Assistenti; 4 Area Funzionari e 0 Elevata Professionalità.

- Preso atto che, in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del d. lgs. n. 165/2001;

- a fronte del crescente numero degli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Psicologi, ad oggi pari a 7522 nonché degli ulteriori compiti e delle accresciute funzioni attribuite all'Ordine per effetto della riforma delle professioni DPR 137 /2012 oltre ad altri adempimenti di legge (DL 185/2008 art. 16/c 7-bis);

-Ritenuto di dover adempiere, anche con proprio personale amministrativo dedicato a tale funzione, alla vigilanza e alla promozione in materia di formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo, richiamati dalla Riforma delle Professioni DPR 137/2012 e dalle altre norme in materia di formazione continua (Cfr. Accordi Conferenza Permanente Stato Regioni 2007/2009/2012) recepiti dall'art. 5 del Codice Deontologico

- Preso atto della mancanza in organico dell'Ente di una unità Funzionario ex C a seguito del pensionamento di una dipendente nel luglio 2021;

- Ravvisata e confermata la necessità di procedere nell'anno 2023 alla assunzione di personale, al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi in ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ed anche allo scopo di valorizzare le risorse interne, riducendo gradualmente il ricorso a professionalità esterne all'Ente;

- Accertato che, sulla scorta di quanto sopra riportato, può essere definito il piano triennale, in base alla dotazione organica, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DELIBERA

Le premesse fin qui esposte sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

È approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

La dotazione organica dell'Ordine degli Psicologi della Toscana è confermata, come da prospetto, di seguito riportato:

AREA	N. POSTI IN RUOLO	n. POSTI vacanti
AREA OPERATORI	0	0
AREA ASSISTENTI	3	0
AREA FUNZIONARI	3	1
ELEVATA PROFESSIONALITA	0	0

PRESENTI:15	VOTANTI: 15	FAVOREVOLI: 9	CONTRARI:9 Bianchi Ciulli Fossati Serio Moscarella Zini	ASTENUTI:0
-------------	-------------	---------------	--	------------

Il Segretario
(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)